

§ 4.1.15 - L.R. 21 luglio 1983, n. 29.

**Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.**

(Bollettino Ufficiale n. 32, del 10/08/1983 )

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI  
URBANISTICI COMPRESI NELLE ZONE  
DICHIARATE SISMICHE**

*Art. 1. (Disposizioni applicabili ai Comuni classificati sismici a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione) (1)*

1. Per i Comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio regionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive modifiche e integrazioni la Giunta regionale, conformemente al parere espresso dalla competente Commissione consiliare, definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosità sismica attribuite al territorio regionale.

2. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità con cui i Comuni procedono all'eventuale adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.

*Art. 1 bis. (Contributi ai Comuni) (2)*

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per gli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico-tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 1.

*Art. 1 ter. (Norma transitoria) (3)*

1. Il provvedimento regionale di cui all'articolo 1 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

*Art.1 quater. (Norma finanziaria) (4)*

(Omissis)

*Artt. 2. - 5. (5)*

(Omissis)

**TITOLO II**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 2  
FEBBRAIO 1974, N. 66. DELEGA DI FUNZIONI  
AMMINISTRATIVE**

*Art. 5 bis. (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica) (6)*

1. Fermo restando le competenze dello Stato per il rilascio di autorizzazioni sismiche e vigilanza per infrastrutture ed opere di interesse statale nonché il rispetto della normativa statale in

*materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche*, la Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate alle province ai sensi dell'articolo 8 della presente legge individua: (13)

a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonchè quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonchè gli elaborati progettuali a corredo;

c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.

1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli interventi individuati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, lettere a) e b). Restano fermi gli adempimenti relativi alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni. (15)

*Art. 6. (Denuncia dei lavori e deposito dei progetti) (7)*

1. L'avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonchè il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati anche in via telematica allo Sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette alla Provincia per gli adempimenti di competenza.

*Art. 6 bis. (Autorizzazione sismica) (8)*

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ~~di cui all'allegato 1 alla presente legge~~ **in zone a media sismicità**, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di sopraelevazione di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto ed agli interventi sul patrimonio

~~edilizio esistente individuati ai sensi dell'articolo 5 bis della presente legge, soggetti a permesso di costruire, SCIA e CILA e a denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando anche per gli interventi ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche. Restano quindi esclusi dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio rientranti nel campo di applicazione del predetto articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, che sono trasmessi alla Provincia con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge e sui quali la Provincia esegue controlli a campione. (14)~~

1bis. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, o nei casi di mancato rilascio della medesima da parte della Provincia o della Città metropolitana nel termine ivi indicato, previo espletamento del potere sostitutivo da parte della figura apicale dell'Amministrazione come disciplinato dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, è ammesso ricorso al Presidente della Provincia o al Sindaco della Città metropolitana che decide con provvedimento definitivo. (16)

2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica nei comuni classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei seguenti interventi:

~~a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni;~~

~~b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;~~

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

3. L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, nonché dell'asseverazione è valida su richiesta dell'interessato anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 7. (Certificato di rispondenza) (9)

1. Per i lavori soggetti ad autorizzazione sismica a collaudo statico il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo

anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori ~~e provvede al relativo deposito presso la Provincia competente.~~  
**con la dichiarazione di regolare esecuzione**

#### Art. 7 bis. (Vigilanza e controllo) (10)

1. La Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercita il controllo sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 6 e con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.

2. La Provincia nel caso di deposito dei progetti ~~nei comuni non compresi nell'Allegato 1 alla presente legge~~ esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.

3. La Provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione.

*3 bis. La Provincia, in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire l'applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale. (12)*

#### Art. 8. (Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche).

Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche con esclusione di quelle relative alla costruzione, esercizio ed il collaudo degli impianti elettrici fino a 1.500 volts (11). In particolare la delega attiene all'effettuazione dei controlli previsti all'articolo 6, al rilascio del certificato o dell'attestato di cui all'articolo 7 della presente legge ed alle seguenti funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, come modificata ai sensi della presente legge: dal dpr 380/2001.

~~1) ricevimento della denuncia dei lavori e degli atti progettuali (articolo 17);~~

~~2) ricevimento del processo verbale, esecuzione di ulteriori eventuali accertamenti e trasmissione del processo verbale al Pretore con proprie deduzioni (articolo 91, primo e secondo comma);~~

~~3) ordine di sospensione dei lavori e relativa comunicazione al Sindaco e al Prefetto, richiesta al Prefetto dell'intervento della forza pubblica (articolo 22);~~

~~4) esecuzione d'ufficio (articolo 24);~~

~~5) ordine di demolizione o di adeguamento in caso di reato estintosi per qualsiasi causa (articolo 25);~~

~~6) ricevimento della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emesso ai sensi del Titolo III della legge n. 64 1974 (articolo 26);~~

~~7) fissazione dei termini di ultimazione superiore ai due anni stabiliti ai sensi dell'articolo 30, primo comma (articolo 30, secondo comma);~~

~~8) ricevimento della denuncia di costruzione in corso (articolo 30, quinto comma);~~

~~9) rilascio di apposito certificato con eventuale specificazione della massima quota che l'edificio può raggiungere (articolo 30, sesto comma);~~

I provvedimenti emanati dalle Province in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati alle stesse.

La Regione e le Province delegate sono tenute a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

~~I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle funzioni delegate sono ripartiti tra le Province dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:-~~

~~a) 50 per cento in proporzione al numero dei Comuni destinatari della presente legge facenti parte della Provincia;-~~

~~b) 50 per cento in proporzione al numero complessivo per ciascuna Provincia degli abitanti degli stessi Comuni.-~~

**Le funzioni delegate sono finanziate tramite gli oneri istruttori anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della LR 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della L 7 aprile 2014 , n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" e s.m.)**

Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le opere realizzate direttamente a cura della Regione.

*Art. 9. (Utilizzazione di personale della Regione da parte degli enti delegati)*

(Omissis)

### **Titolo III**

(Norme transitorie e finali)

*Art. 10. (Norma transitoria)*

(Omissis)

*Art. 11. (Norma finanziaria)*

(Omissis)

### **Note**

(1) Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

(2) Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

(3) Articolo inserito dall' art. 3 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

(4) Articolo inserito dall' art. 4 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

(5) Gli originari artt. da 1 a 5 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 1 per effetto dell' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 29 .

(6) Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

(7) Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

(8) Articolo inserito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

(9) Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

(10) Articolo inserito dall' art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

(11) Comma così integrato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1990, n. 18 .

(12) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2013, n. 11.

(13) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 .

(14) Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23, ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12. Con sentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 12/2015.

(15) Comma così inserito dall'art. 25 della L.R. 3 dicembre 2013, n. 40 .

(16) Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e così ulteriormente sostituito dall'art. 42 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

### **Allegati**

~~All1 Allegato 1 Allegato 1 (SOPPRESSO)~~